

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA GENERALE DEL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

////////////////////

Adottato dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n. 172 del 03.10.2017
in adeguamento alla legge n.114/2014

////////////////////

Articolo 1 Istituzione

1. E' formalmente istituita presso il Comune di Corigliano Calabro "l'Avvocatura", che provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
L'Avvocato che ne fa parte deve essere iscritto all'Albo Speciale di cui all'art. 3, comma 4 del R.D.L. 27.11.1933 n° 1578, convertito con legge n°36/1934; il tutto anche in aderenza alla Legge 31/12/2012 n.247 ed al D.L. 90/2014, convertito con la Legge n° 114/2014. A norma dell'articolo 23, comma 1, della citata L. 31 dicembre 2012, n.247, agli avvocati dell'Avvocatura è perciò «assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta». Il tutto nel rispetto, anche, del vigente decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55

2. L'Avvocatura è costituita da avvocati dipendenti iscritti per conto del Comune nell'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale amministrativo di supporto.

3. Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra gli avvocati o nei confronti dei funzionari, degli istruttori e degli eventuali dirigenti dell'apparato amministrativo del Comune.

Articolo 2 Compiti

1. Spetta all'Avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune sia nelle cause attive che passive.

2. L'Avvocatura patrocina e difende, altresì, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli

interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il comune.

3. L'Avvocatura, previa stipula di apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, può patrocinare e difendere gli enti partecipati dal Comune, nonché fornire pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

4. Le prestazioni, di cui al comma 3, possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per l'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore del Comune.

Articolo 3 ***Ulteriori attività***

1. Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura svolge altresì attività consultiva e stragiudiziale agli organi istituzionali, direzionali del Comune, al sig. Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore, con la formulazioni di pareri.

2. L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

3. L'Avvocatura:

- a) predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione delle strutture interessate, o esprime pareri sugli atti di transazione;
- b) suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
- c) recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dal Comune.

Con espresso riferimento alle transazioni, restano fermi anche i procedimenti connessi alla definizione delle stesse in aderenza alla Deliberazione Giuntale del 13/11/2014 n.214;

Articolo 4 ***Rapporti con gli uffici***

1. Le singole strutture del Comune, settori e/o staff, sono tenute a fornire all'Avvocatura, nei tempi espressamente ed inderogabilmente da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.

2. In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti che la stessa intenderà adottare.

3. Le strutture del Comune sono anche tenute a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

4. L'ufficio protocollo competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari, provvede a trasmettere l'originale agli uffici dell'Avvocatura entro lo stesso giorno di ricevimento dello stesso.

Articolo 5

Avvocati del libero foro

l'Avvocatura può determinare di associare o meno alla sua stessa struttura, mediante mandato sindacale congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato ad litem, ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, previo parere dell'Avvocatura comunale, nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura, nei casi in cui sussista conflitto di interessi con posizioni soggettive degli avvocati interni e nell'eventualità che all'eccessiva mole di contenzioso non possa farsi fronte con gli avvocati interni. Il tutto previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 6

Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso il Comune e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Articolo 7

Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ed al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti difensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri del Comune.

Articolo 8

Composizione dell'Avvocatura

1. Dell'Avvocatura fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali inquadrati nella fascia dirigenziale e/o nella categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale ed alla stessa assegnati con provvedimento formale, iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati del foro di Castrovillari, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n.247, con oneri finanziari a carico del Comune. Il Coordinatore dell'Avvocatura potrà ricoprire detta funzione solo se lo stesso è dotato di iscrizione, anche, alle Magistrature superiori che gli permettono, tra l'altro, la difesa dell'Ente in contenziosi giudiziari di particolare complessità e/o delicatezza al riguardo, fermo restando le prerogative di cui all'art.5 del presente;

2. Fanno, altresì, parte dell'Avvocatura dipendenti del comparto amministrativo con funzioni di supporto.

Articolo 9

Avvocato coordinatore

1. Alla direzione dell'Avvocatura e al coordinamento degli avvocati è assegnato un Avvocato coordinatore incaricato dalla Giunta Comunale.

2. Il coordinatore dell'Avvocatura rispetto ai colleghi avvocati è posto nella posizione di «primus inter pares».

3. L'avvocato coordinatore sovrintende anche:

a) alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi e può provvedere, anch'esso, in primis, alla difesa dell'Ente, in ogni stato e grado del giudizio;

b) alla organizzazione dell'Avvocatura, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;

c) assegna agli avvocati in servizio, ove presenti, gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;

d) esprime pareri ai competenti organi monocratici e collegiali del Comune, sentite le strutture interessate, in merito all'instaurazione di liti attive o passive; nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati; tale esercizio di attività sono ascrivibili, in primis, alla competenza dell'Avvocato Coordinatore;

e) provvede direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla struttura.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, l'avvocato coordinatore è sostituito dall'avvocato vicario dallo stesso nominato.

Articolo 10

Compensi

1. Gli avvocati dell'Avvocatura, nessuno escluso od eccettuato, hanno diritto alla corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di decisioni ed esiti sostanzialmente favorevoli per il Comune in procedimenti, anche non giurisdizionali e quindi extragiudiziari, in cui sia presente e/o costituita l'Avvocatura stessa;

2. Per decisione sostanzialmente favorevole si intende qualsiasi provvedimento che definisca un giudizio, quale, a mero titolo di esempio, e non tassativo, sentenze, ordinanze, decreti, lodi, verbali di conciliazione, transazioni, e che rappresenti un indubbio vantaggio per il Comune, anche economico, rispetto alle pretese avversarie.

3. Per esito sostanzialmente favorevole del giudizio, si intendono, altresì, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso positivo per il Comune, in virtù di provvedimento che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di giurisdizione, il difetto di competenza, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe che non siano conseguenza di provvedimenti di autotutela.

4. I compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna o transazione dalla parte avversa, le sentenze favorevoli con compensazione delle spese, le spese liquidate nei confronti della parte soccombente di cui venga accertata ed attestata la impossibilità di recupero e le transazioni favorevoli al Comune sono ripartiti fra tutti gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura e per come dal successivo articolo.

Articolo 11

Ripartizione ed erogazione dei compensi professionali

1. Le somme oggetto di ripartizione sono:

- a) quelle recuperate dalla parte avversa a seguito di provvedimento giurisdizionale decisorio o corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza, detratte le eventuali spese vive documentate anticipate dall'amministrazione;
- b) le somme liquidate con provvedimenti giurisdizionali a carico della parte soccombente di cui sia comprovata ed accertata la impossibilità del recupero; L'Avvocato dell'Ente dovrà, pertanto, comprovare e documentare tutte le azioni mirate al recupero, anche coatto, di quanto liquidato dal Giudice, oltre accessori come per legge;
- c) le somme determinate, secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore sulle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.55, per le sentenze favorevoli con compensazione integrale e/o parziali delle spese;
- d) le somme determinate a seguito di transazioni favorevoli, (per esse da intendersi quelle che comportano diminuzioni e sconti sul petitum), anche stragiudiziarie

per il Comune, ed di indubbio vantaggio per quest'ultimo, per la cui determinazione si applica sempre il sopra citato D.M.;

e) Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali e competenze di causa a carico delle controparti, sarà corrisposto all'avvocato l'importo così per come liquidato nel provvedimento giudiziale a titolo di diritti ed onorario e comunque nella misura di legge e nel rispetto del D.M. n.55/2014;

2. Le somme di cui alle lettere b), c) e d) graveranno sul pertinente capitolo del bilancio comunale nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013; la ripartizione dei compensi tra gli avvocati interni è effettuata, in conformità delle disposizioni introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114 e nel rispetto del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

3. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114, i compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico lordo complessivo.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate eccedenti i limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo sono riversate nel bilancio comunale.

5. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114, i compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Articolo 12

Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

Il Coordinatore dell'Avvocatura, conformemente a quanto previsto dal secondo periodo del quinto comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, provvede all'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati dell'Avvocatura stessa, se presenti;

Articolo 13

Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali, si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le

disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n.584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 14 ***Orario di lavoro***

In considerazione della particolarità dell'espletamento dell'attività professionale di avvocato anche all'esterno della struttura comunale, l'orario di lavoro, fermo restando l'obbligo di svolgimento delle ore settimanali di servizio contrattuali, è articolato, secondo i principi di cui al d.lgs. n. 66 del 2003, ex art.17, comma 5° lett.a, senza vincolo di orario, in modo flessibile, in ragione del carico di lavoro, degli impegni esterni compatibili con il raggiungimento delle sedi giudiziarie e gli orari di svolgimento delle udienze, nonché compatibili e funzionali con i consuetudinari orari di apertura degli studi libero-professionali nell'ambito soprattutto della fascia oraria pomeridiana. Le eventuali eccedenze rispetto alle ore settimanali di servizio contrattuali non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 15 ***Rinvio***

Per ogni aspetto afferente la materia che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:

- all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114;
- al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;
- alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- al regolamento adottato dal Ministro della giustizia con decreto 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- al codice deontologico forense, approvato dal consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella *Gazz. Uff.* 16 ottobre 2014, n. 241;
- alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

- alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 16 ***Abrogazioni***

1. Il presente regolamento integra e sostituisce il precedente Regolamento dell'Avvocatura Comunale di cui alla deliberazione giunta n.184 del 30/11/2011 ed ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta eseguibilità della deliberazione di approvazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.